

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **264/1993** (ECLI:IT:COST:1993:264)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **26/05/1993**; Decisione del **26/05/1993**

Deposito del **01/06/1993**; Pubblicazione in G. U. **09/06/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19427**

Atti decisi:

N. 264

ORDINANZA 26 MAGGIO-1 GIUGNO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n. 46 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 maggio 1993, la Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione dello stesso approvata nella seduta del 18 marzo 1993, con la quale era stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Severino Citaristi per i capi relativi agli episodi di corruzione per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio (art. 319 c.p.), concedendola limitatamente ai capi relativi alla violazione della normativa sul finanziamento dei partiti (artt. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659);

che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di voler dichiarare: 1) che spettano al pubblico ministero la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche degli stessi con conseguente formulazione delle richieste di autorizzazione a procedere per i reati in relazione ai quali ritiene di dover procedere; 2) che spetta a ciascuna delle Assemblee legislative concedere o negare l'autorizzazione senza poter modificare la ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche prospettate dal pubblico ministero; e in conseguenza di ciò, di voler annullare i dinieghi di autorizzazione a procedere di cui alla seduta del Senato della Repubblica del 18 marzo 1993, con conseguente rinvio allo stesso organo per una nuova deliberazione;

che, ai fini della sussistenza della propria legittimazione a sollevare il presente conflitto di attribuzione, la Procura della Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al potere-dovere di iniziativa ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, il pubblico ministero è inderogabilmente l'unico organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, mentre non pertinente sarebbe il riferimento alla ordinanza n. 16/1979 di questa Corte, con la quale è stata esclusa la legittimazione del pubblico ministero sul presupposto che lo stesso non può essere annoverato tra gli organi costituzionalmente investiti della funzione giurisdizionale in senso proprio;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità, la Procura della Repubblica ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale del conflitto, dal momento che il Senato della Repubblica, nell'esercizio dell'attribuzione prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione, avrebbe indebitamente interferito con lo svolgimento dell'attribuzione del pubblico ministero di cui all'art. 112 della Costituzione.

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta a questa Corte;

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e 112 della Costituzione);

che, inoltre, è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, quale è quella conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico ministero in tema di iniziativa ed esercizio dell'azione penale e che, nell'assolvimento di tale funzione, il pubblico ministero dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronunzia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla Procura della Repubblica ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura della Procura ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.